

Graduatorie ATA: la mancata iscrizione alle liste elettorali è causa di esclusione?

Data: 11/06/2021

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: [Personale/ATA: graduatorie](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#cittadino](#) [#elettore](#) [#elettorato](#) [#lista](#) [#candidato](#) [#età](#) [#dichiarazione](#) [#graduatoria](#) [#esclusione](#) [#requisito](#)

Domanda

Dovendo procedere alla corretta valutazione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021/22, 22/23, 23/24 si chiede come valutare la dichiarazione dell'aspirante che attesta nella altre dichiarazioni: "di non essere iscritto alle liste elettorali per il seguente motivo: non interessata". Si segnala che questo Istituto ha ricevuto due domande con tale dichiarazione e in un caso si tratta di cittadino straniero. Si chiede nello specifico se sulla base della dichiarazione di cui sopra lo scrivente debba procedere a esclusione per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione (art. 3) oppure procedere a convalida e sarà poi la prima scuola di assunzione a effettuare la verifica.

Risposta

Gentile utente,

nel caso sottoposto la scuola deve procedere all'esclusione del candidato per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ata, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato.

L'art. 3 del D.M. 50/2021 prevede tra gli altri i seguenti requisiti generali:

"età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;

c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; Ministero dell'Istruzione 8 e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo".

L'elettorato attivo è formato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.

Per essere elettore occorre:

- essere cittadino italiano;
- avere compiuto il 18° anno di età;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.

La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". "

L'esclusione deve essere disposta in fase di valutazione delle domande, se si evince la mancanza di un requisito, affinché la graduatoria definitiva sia corretta. La successiva fase di controllo dei dati è prevista all'atto del primo rapporto di lavoro, qualora emergano ancora situazioni illegittime nella stessa graduatoria. Il controllo non può essere rimandato solo a quest'ultima fase, poiché si rischia che nelle more delle verifiche, siano stipulati contratti nei confronti di candidati che non ne hanno diritto.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.